

Serie Ordinaria n. 48 - Lunedì 28 novembre 2011

D.G. Agricoltura

D.d.u.o. 24 novembre 2011 - n. 11135**"Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione della batteriosi dell'actinidia causata da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*" in Lombardia**

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

Vista la Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 recante «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;

Visto il Decreto del 7 febbraio 2011 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, «Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione della batteriosi dell'actinidia causata da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*»;

Considerato che nell'anno 2010 si è evidenziata la comparsa dell'organismo nocivo dell'Actinidia (*Pseudomonas syringae* pv. *Actinidiae*) che provoca un deperimento delle parti colpite e la successiva morte della pianta nelle Regioni Veneto, Emilia Romagna e Piemonte;

Valutato che

- a. il patogeno è estremamente pericoloso per l'actinidia;
- b. si diffonde nell'ambiente in maniera epidemica;
- c. in base all'attuale stato delle conoscenze scientifiche, non sono disponibili metodi di difesa attiva per contrastarne la diffusione e prevenirne i danni;

d. al termine delle attività di monitoraggio, realizzato nella primavera 2011, non è stata verificata la presenza della malattia in Lombardia

Ritenuto necessario adottare ogni azione utile per limitare sul territorio regionale i danni derivanti dalla possibile diffusione di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* in considerazione della mancanza di idonei mezzi di controllo;

Visto l'art 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA

1. il divieto fino al 31 dicembre 2012 di attuare nuovi impianti di actinidia in tutto il territorio della Lombardia al fine di prevenire la diffusione del cancro batterico dell'actinidia in applicazione del Decreto del Ministero delle politiche agricole, forestali e alimentari del 7 febbraio 2011 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione della batteriosi dell'actinidia causata da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*";

2. dare atto che il presente decreto sarà produttivo di effetti dalla data della sua pubblicazione sul BURL.

Il dirigente dell'unità organizzativa
competitività delle imprese e delle
filieri agroalimentari
Federico Giovanazzi